



CITTA' DI TRICASE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 16/07/2020

OGGETT APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU
O:

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di Luglio alle ore 12:00, PRESSO SALA DELLA GIUNTA COMUNALE, il Presidente DOTT. GUIDO APREA, nominato con Decreto Prefettizio prot. n. 73868 del 29/06/2020,

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267	
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA	
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE .	
Tricase, li 10/07/2020	Il Responsabile del Servizio DOTT. D'AVERSA COSIMO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere FAVOREVOLE .	
Tricase, li 10/07/2020	Il Responsabile del Servizio DOTT.SSA TASCO DONATELLA

Con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. RIZZO GIUSEPPE.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto l'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, di istituzione della Nuova IMU (imposta municipale propria) che ha sostituito, con decorrenza dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ad eccezione della componente TARI;

Dato atto che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Dato atto che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Evidenziato che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, anche per particolari casistiche, quali la presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Atteso che:

- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;
- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;
- per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

Tenuto conto che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

Considerato che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I.;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla nuova IMU, secondo cui "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che in sede di conversione ha ulteriormente differito al 30 settembre 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Valutata l'opportunità di procedere all'approvazione di uno specifico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della nuova imposta IMU, pur mantenendo in vigore a tempo indeterminato il precedente regolamento IUC di cui alla delibera di C.C. n. 28 del 19.08.2014, sia per tutte le annualità IMU/TASI ancora non prescritte e comunque sino a tutto l'anno 2019 e sia per l'intera sezione TARI (tariffa rifiuti);

Visti i commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2020, secondo cui il Comune, con regolamento di cui al citato articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla nuova IMU, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado;
- immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;

- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i);

Vista la bozza di Regolamento comunale della nuova IMU predisposta dall'Ufficio Tributi allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito il seguente parere di regolarità tecnica: "Il sottoscritto Responsabile del Servizio dott. Cosimo D'Aversa esaminata la proposta con riferimento al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali e di settore, alla correttezza e regolarità della procedura, alla correttezza formale nella redazione dell'atto esprime parere favorevole";

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari: favorevole;

Acquisito il Parere dell'Organo di Revisione dell'ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Assunti i poteri del Consiglio Comunale:

1. Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU (imposta municipale propria) come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;

3. Di delegare il Responsabile del Servizio competente a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to DOTT. GUIDO APREA

Il Segretario Generale
F.to DOTT. RIZZO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.

Tricase, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Tricase, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO